

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 febbraio 2015, n. 41

Regolamento concernente l'individuazione delle finalità, degli obiettivi, dell'organizzazione, nonché delle modalità concorsuali per l'accesso al corso superiore di polizia tributaria. (GU n.88 del 16-4-2015)

Titolo I

Finalità e obiettivi del corso superiore di polizia tributaria

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;

Visto l'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come sostituito dall'articolo 57 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e in particolare il comma 5, nella parte in cui prevede che le finalità, gli obiettivi e l'organizzazione del corso superiore di polizia tributaria del Corpo della Guardia di finanza, nonché le modalità concorsuali per l'accesso sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 4, secondo comma, della legge 3 maggio 1971, n. 320, recante «Modifiche alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza», ai sensi del quale l'ammissione alla frequenza di uno dei corsi tra il corso superiore di polizia tributaria e il corso superiore di stato maggiore esclude la possibilità dell'ammissione alla frequenza dell'altro;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e, in particolare, gli articoli 19, comma 2 e 57;

Visto l'articolo 751, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», ai sensi del quale presso l'Istituto superiore di stato maggiore interforze è svolto il corso superiore di stato maggiore interforze cui possono partecipare anche gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza nonché ufficiali delle Forze armate estere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;

Visto il proprio decreto 1° aprile 2004, n. 125, e successive modificazioni, recante «Regolamento concernente l'individuazione delle finalità, degli obiettivi, dell'organizzazione, nonché delle modalità concorsuali per l'accesso al corso superiore di polizia tributaria»;

Ritenuto di modificare le disposizioni regolamentari vigenti, allo scopo di rendere maggiormente selettivo il concorso per l'accesso al corso superiore di polizia tributaria, nonché di adeguare l'attività didattica alle più moderne tecniche di formazione dirigenziale;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 marzo 2014;

Considerato però, in ordine alle osservazioni formulate dall'Alto Consesso, che il corso rivolto ai capitani in avanzamento non ha natura valutativa ai fini della promozione al grado di maggiore e

ha subito, nel tempo, una contrazione nella durata tale da non suggerirne la valorizzazione nell'ambito del concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria;

Ritenuto, inoltre, che le modalità di valutazione del profitto dei frequentatori del corso superiore di polizia tributaria debbano ispirarsi ai moderni canoni della formazione dirigenziale, creando un clima più favorevole all'apprendimento e alla crescita professionale;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3-5899/UCL del 23 giugno 2014;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità del corso superiore di polizia tributaria

1. Il corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni, ha la finalità di preparare gli ufficiali frequentatori a ricoprire incarichi connotati da elevata complessità gestionale e organizzativa, in relazione alla particolarità del contesto istituzionale, alla dimensione della struttura e al livello di responsabilità.

2. Il superamento del corso superiore costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.

Art. 2

Obiettivi del corso superiore di polizia tributaria

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, il corso superiore di polizia tributaria si pone gli obiettivi di:

a) sostenere ciascun frequentatore nello sviluppo delle proprie potenzialità, attraverso un percorso di studi, ricerche ed esperienze tesi ad arricchire le capacità professionali, comportamentali e gestionali necessarie per l'assunzione degli incarichi di destinazione;

b) affermare e consolidare i valori e la cultura della Guardia di finanza, rafforzando nei partecipanti il patto con l'istituzione ed il senso di appartenenza e fedeltà;

c) elevare la capacità di attivazione dei processi di miglioramento ed innovazione delle strategie e delle tecniche utilizzate per il perseguimento delle finalità istituzionali della Guardia di finanza. A tale fine, nell'ambito del corso superiore di polizia tributaria sono realizzate iniziative di generazione di nuove conoscenze e l'apertura nei confronti del mondo scientifico, accademico e militare, nonché della società civile, sia a livello nazionale che internazionale. A seguito di apposite convenzioni con atenei stipulate ai sensi della normativa vigente, le attività didattiche seguite durante la frequenza del corso superiore di polizia tributaria possono dare titolo al riconoscimento di crediti formativi al fine del conseguimento di master universitari.

Titolo II

Modalità di ammissione al corso superiore di polizia tributaria

Art. 3

Bando di concorso

1. Al corso superiore di polizia tributaria accedono i vincitori di un concorso per titoli ed esami, indetto annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza ed al quale possono partecipare gli ufficiali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887 e che, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge 3 maggio 1971, n. 320, non siano titolati «Istituto superiore di stato maggiore interforze» ovvero frequentatori del corso superiore di stato maggiore interforze di cui all'articolo 751 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il bando, che viene pubblicato sul foglio d'ordini della Guardia di finanza, stabilisce il numero dei posti a disposizione, i singoli titoli valutabili e il relativo punteggio, definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, i programmi di esame, le modalità di svolgimento delle prove di esame e le cause di esclusione dal concorso per motivi verificatisi dopo l'ammissione ovvero di revoca del giudizio di idoneità prima dell'inizio del corso.

2. Al corso superiore di polizia tributaria possono partecipare, previa intesa con le amministrazioni interessate, ufficiali di altre Forze armate e di polizia, nonché rappresentanti di altre pubbliche amministrazioni, anche internazionali, sulla base di modalità stabilite con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.

Art. 4 Fasi concorsuali

1. Il concorso di cui all'articolo 3 si articola nelle seguenti fasi:
- a) valutazione dei titoli;
 - b) prove di esame.

Art. 5 Valutazione dei titoli

1. I titoli da valutare ai fini del concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria, per un massimo di trenta punti, calcolati sino al centesimo, sono le qualità morali, di carattere, fisiche e professionali e le doti intellettuali e di cultura dell'ufficiale emergenti dal libretto personale.

2. Nella determinazione dei punteggi da assegnare alle qualità e doti di cui al comma 1 vengono valorizzati:

- a) i giudizi complessivi espressi nella documentazione caratteristica, fino a un massimo di 10 punti;
- b) l'esito del corso di formazione o del concorso di ammissione al servizio permanente, fino a un massimo di 5 punti;
- c) l'esito dell'avanzamento al grado di maggiore, fino a un massimo di 5 punti;
- d) le qualità fisiche, morali, di carattere e professionali, nonché le doti intellettuali e di cultura, risultanti dal libretto personale dell'ufficiale, fino a un massimo di 10 punti.

Art. 6 Prove di esame

1. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria consistono in:

- a) una prova scritta in materia di diritto tributario;
- b) una prova scritta in materia di tecnica professionale;
- c) una prova orale in materia di diritto tributario;
- d) una prova orale in materia di tecnica professionale;
- e) una prova di lingua inglese.

2. La prova scritta di cui al comma 1, lettera b), consiste nella redazione di atti relativi ad un caso pratico di esecuzione dei compiti di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza.

3. Ogni membro con diritto di voto della commissione giudicatrice di cui all'articolo 7 attribuisce a ciascun candidato, per ognuna delle prove di cui al comma 1, un punteggio in trentesimi.

4. Il punteggio conseguito da ciascun candidato per ognuna delle prove di esame di cui al comma 1 è determinato calcolando sino al centesimo la media aritmetica dei punteggi di cui al comma 3.

5. Ciascuna delle prove di esame di cui al comma 1 è superata dal candidato che abbia conseguito almeno diciotto trentesimi. Sono ammessi alle prove orali e di lingua inglese i candidati che abbiano superato entrambe le prove scritte.

6. Al termine delle prove di esame la commissione di cui all'articolo 7, dopo aver espletato le procedure di cui ai commi 3 e 4, calcola per ogni candidato, sino al centesimo:

a) il punteggio complessivo delle prove scritte, costituito dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti nelle prove di cui al comma 1, lettere a) e b);

b) il punteggio complessivo delle ulteriori prove, costituito dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti nelle prove di cui al comma 1, lettere c), d) ed e).

Art. 7

Commissione giudicatrice e graduatoria

1. La commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e delle prove di esame, di cui agli articoli 5 e 6, è nominata annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. La stessa è presieduta dal Comandante in Seconda della Guardia di finanza e composta da due ufficiali generali della Guardia di finanza, da un colonnello del Corpo e da un professore universitario in diritto tributario. Per lo svolgimento della prova di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), la commissione è integrata da un esperto di lingua inglese. Le funzioni di segretario, senza voto, sono esercitate da un ufficiale superiore della Guardia di finanza.

2. Prima di procedere all'esame dei titoli posseduti dai candidati e alla somministrazione delle prove di esame, la commissione giudicatrice definisce, in appositi verbali, i criteri cui attenersi nelle valutazioni di cui agli articoli 5 e 6.

3. Ultimati gli esami, la commissione procede alla formazione della graduatoria generale dei candidati sulla base dei punteggi di merito attribuiti con le modalità di cui agli articoli 5 e 6.

4. La graduatoria generale di merito del concorso è formata in base alla media aritmetica, calcolata sino al centesimo, tra il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, di cui all'articolo 5, il punteggio complessivo di cui all'articolo 6, comma 6, lettera a) e il punteggio complessivo di cui all'articolo 6, comma 6, lettera b). È data precedenza in graduatoria, a parità di voto, al concorrente più elevato in grado. In caso di ulteriore parità prevale il candidato con maggiore anzianità relativa.

5. La graduatoria generale è approvata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza e pubblicata sul foglio d'ordini del Corpo.

Titolo III

Organizzazione del corso

Capo I

Programmazione

didattica

Art. 8

Sede

1. Il corso superiore di polizia tributaria si svolge presso la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza.
2. Ciascun corso è contraddistinto da un numero d'ordine progressivo.

Art. 9

Programma didattico

1. Il corso superiore di polizia tributaria si svolge secondo il calendario e le prescrizioni contenute nel programma didattico, approvato con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.
2. Il programma didattico si articola in specifici ed autonomi moduli formativi e in esperienze applicative esterne, tendenti allo sviluppo dei contenuti delle aree di cui all'articolo 10. Per ciascun modulo formativo e esperienza applicativa esterna sono indicati i relativi obiettivi didattici, i contenuti, le modalità didattiche, la durata e la tipologia di docenza.

Art. 10

Aree didattiche

1. Per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui al Titolo I, il corso superiore di polizia tributaria è strutturato secondo una combinazione equilibrata di competenze, capacità gestionali e manageriali che attengono alla sfera istituzionale della Guardia di finanza.
2. A tale scopo, il programma didattico di cui all'articolo 9 prevede le seguenti aree didattiche:
 - a) competenze di base, tra le quali rientrano l'approfondimento delle lingue straniere e delle capacità informatiche, destinate a completare il bagaglio di conoscenze e abilità funzionali a una proficua frequenza del corso;
 - b) comportamenti organizzativi, con il fine di sviluppare nei partecipanti atteggiamenti e capacità individuali necessari per affrontare problematiche o situazioni organizzative complesse;
 - c) competenze manageriali, destinate a dotare i frequentatori delle conoscenze, capacità ed abilità di natura gestionale, organizzativa, relazionale e strategica necessarie per ricoprire con successo un ruolo di gestore di risorse di qualsiasi natura;
 - d) competenze professionali, destinate ad arricchire le conoscenze e le esperienze conseguite dagli ufficiali nel corso della carriera, con riferimento ai settori di intervento istituzionale della Guardia di finanza.

Art. 11

Metodologie didattiche

1. Per la realizzazione del programma didattico di cui all'articolo 9 vengono utilizzate metodologie basate sulla valorizzazione del discente come soggetto attivo del processo di apprendimento, al fine di stimolarne partecipazione e coinvolgimento e facilitare lo scambio di esperienze e l'interazione linguistica, anche mediante lo svolgimento di attività didattiche in lingua straniera.
2. Nello sviluppo dei moduli formativi sono previste modalità articolate su:
 - a) lezioni tradizionali in aula;
 - b) testimonianze di esperti;
 - c) riflessioni guidate, discussioni di casi di studio, sperimentazione, esercitazioni e simulazioni;

d) studio e ricerca individuale e di gruppo.

3. Nel programma didattico sono previsti anche moduli dedicati allo sviluppo di esperienze applicative esterne, quali:

a) progetti di studio e approfondimento sul campo, su specifiche tematiche afferenti alle aree didattiche di cui all'articolo 10, presso strutture della Guardia di finanza od altri organismi nazionali ed internazionali;

b) stage presso lo Stato Maggiore del Comando Generale;

c) viaggi di studio internazionali per l'approfondimento di specifiche tematiche afferenti ad un ambito applicativo.

Capo II

Soggetti

Art. 12

Direttore del corso

1. Direttore del corso è il comandante della Scuola di polizia tributaria.

2. Al direttore del corso è affidato il compito di:

a) garantire la rispondenza del corso alle finalità e obiettivi di cui al Titolo I;

b) assicurare l'integrazione didattica ed organizzativa tra il corso superiore di polizia tributaria, le altre attività della scuola e della Guardia di finanza, le istituzioni nazionali ed internazionali;

c) contribuire all'affermazione dell'immagine e del ruolo del corso come istituzione di alta formazione e laboratorio di sviluppo di know how;

d) garantire elevati standard di qualità del programma formativo;

e) formulare, per ciascun corso, la proposta di programma didattico e quella relativa al corpo docente.

3. Il direttore del corso, avvalendosi anche del comandante del corso di cui all'articolo 13, o di altro ufficiale della Scuola di polizia tributaria, garantisce il coordinamento della progettazione didattica di dettaglio elaborata da ciascun docente nell'ambito dell'area didattica di competenza.

Art. 13

Comandante del corso

1. Il comandante del corso, sulla base degli indirizzi espressi dal direttore, ha il compito di garantire:

a) la corretta gestione del percorso formativo pianificato, sia dal punto di vista della didattica, che da quello dei servizi di supporto;

b) la realizzazione di iniziative tese a migliorare la qualità del servizio formativo in ogni suo aspetto, con riferimento a ciascun modulo didattico ed esperienza applicativa esterna;

c) il monitoraggio costante del funzionamento del servizio formativo e della efficacia dei processi di apprendimento;

d) l'orientamento ed il sostegno professionale ai partecipanti al corso, attraverso attività di indirizzo e tutoraggio;

e) il funzionamento dei servizi e sussidi didattici di pertinenza del corso.

Art. 14 Docenti

1. Il corpo docente del corso superiore di polizia tributaria è approvato dal Comandante Generale della Guardia di finanza ed è costituito da figure, sia interne alla Guardia di finanza che esterne, selezionate sulla base della rilevanza dell'esperienza maturata sia sotto l'aspetto professionale che formativo. In particolare, i docenti devono possedere sperimentata padronanza nella gestione dei processi di apprendimento, nell'uso di metodologie didattiche attive, nel governo delle dinamiche di gruppo.

2. Di norma, l'incarico viene affidato a docenti universitari, ufficiali in servizio permanente effettivo nella Guardia di finanza ed in altre Forze armate con grado non inferiore a colonnello e gradi equiparati, dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, magistrati, dirigenti delle amministrazioni dello Stato, esperti esterni alle amministrazioni dello Stato particolarmente qualificati.

3. Per ciascun modulo formativo viene incaricato un docente titolare, il quale può avvalersi, per una parte del programma da svolgere, di non più di due docenti aggiunti, designati su sua indicazione. Per la trattazione di argomenti specifici è altresì possibile fare ricorso a testimonianze qualificate.

Capo III Valutazione

Art. 15 Valutazione durante la frequenza del corso

1. Nel corso di ciascun anno accademico, i frequentatori effettuano e illustrano oralmente o con relazione scritta:

a) studi e ricerche sulle materie oggetto di insegnamento, assegnati e valutati dal docente titolare della disciplina su cui vertono;

b) lavori monografici inerenti a specifiche tematiche, da svolgere singolarmente o in gruppo, assegnati e valutati dal direttore del corso.

2. A ognuno dei lavori di cui al comma 1, lettere a) e b), è attribuito uno dei seguenti giudizi, sinteticamente motivato: ottimo, molto buono, buono, sufficiente, insufficiente.

Art. 16 Prova orale

1. Al termine del ciclo di lezioni di ciascun anno di corso ha luogo un esame finale orale, a carattere interdisciplinare, sulle materie indicate, annualmente, con determinazione del Comandante Generale tra quelle oggetto di insegnamento.

Art. 17 Commissione di esame

1. La commissione giudicatrice per la valutazione dell'esame di cui all'articolo 16 è nominata annualmente con determinazione del Generale ispettore per gli istituti di istruzione della Guardia di finanza. La stessa è presieduta dal direttore del corso e composta dal comandante del corso e dagli insegnanti titolari delle materie oggetto di esame. Le funzioni di segretario, senza voto, sono esercitate da un ufficiale superiore della Scuola di polizia tributaria.

2. In caso di impedimento dei membri titolari, il Generale ispettore per gli istituti di istruzione nomina, con propria determinazione, i sostituti, che sono scelti:

- a) per gli ufficiali della Guardia di finanza, tra i parigrado in servizio permanente effettivo;
- b) per gli insegnanti titolari, tra i rispettivi insegnanti aggiunti.

Art. 18

Valutazione dell'esame finale orale

1. Al termine della prova di esame di cui all'articolo 16 la commissione attribuisce a ciascun frequentatore uno dei giudizi indicati all'articolo 15, comma 2.

2. Al termine di ogni seduta la commissione di esame compila il verbale con l'elenco dei frequentatori esaminati e l'indicazione del giudizio da ciascuno riportato, che viene immediatamente comunicato agli interessati.

3. La prova di esame è superata qualora il frequentatore riporti un giudizio non inferiore a sufficiente.

Art. 19

Commissione giudicatrice e valutazione finale

1. Al termine di ciascun anno di corso, una commissione giudicatrice presieduta dal Generale ispettore per gli istituti di istruzione della Guardia di finanza e composta dal direttore e dal comandante del corso, tenendo conto degli esiti delle attività didattiche di cui all'articolo 15 e della prova di esame di cui all'articolo 16, attribuisce a ogni frequentatore un giudizio complessivo.

2. Al termine del biennio, la commissione giudicatrice di cui al comma 1, tenendo conto dei giudizi complessivi espressi al termine di ciascun anno, attribuisce a ogni frequentatore un giudizio finale.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 viene attribuito a ciascun frequentatore uno dei giudizi di cui all'articolo 15, comma 2, sinteticamente motivato. È dichiarato idoneo il frequentatore che abbia riportato un giudizio non inferiore a sufficiente.

4. Ai componenti della commissione giudicatrice di cui al comma 1 non spettano emolumenti, compensi, indennità o rimborsi spese.

Art. 20

Impedimento a sostenere l'esame

1. I frequentatori che, per giustificato motivo, non possono sostenere la prova di esame di cui all'articolo 16 sono ammessi dal presidente della commissione di esame a effettuarla in data successiva, ma non oltre trenta giorni rispetto a quella stabilita.

Art. 21

Assenza dalla prova di esame

1. Ai frequentatori che si ritirano durante la prova di esame di cui all'articolo 16 o che non si presentano alla stessa senza giustificato motivo è attribuito il giudizio di insufficiente.

Art. 22 Rinvio dal corso

1. Sono rinviati dal corso gli ufficiali che:
 - a) presentano dichiarazione scritta di rinuncia al corso;
 - b) sono «non idonei» ai sensi degli articoli 18, comma 3, 19, comma 3, e 21;
 - c) nel caso di cui all'articolo 20, non sostengono l'esame entro il termine di trenta giorni;
 - d) in sede di documentazione caratteristica redatta per la frequenza del corso non riportano un giudizio almeno pari a «nella media» o equivalente;
 - e) non frequentano, in ciascun anno di corso, per un periodo di tempo superiore a novanta giorni complessivi.
2. Il provvedimento di rinvio è adottato dal Comandante Generale della Guardia di Finanza ed è notificato all'ufficiale interessato.
3. Nei casi previsti dalle lettere c) ed e) del comma 1, se l'impedimento o l'assenza è dovuto a giustificati motivi, gli ufficiali possono chiedere con documentata istanza diretta al Comandante Generale della Guardia di Finanza, che provvede con propria determinazione, di essere ammessi, per una sola volta, alla frequenza del corso immediatamente successivo.
4. Gli ufficiali rinviati dal corso non possono partecipare ai successivi concorsi per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria.

Art. 23 Esclusione dal corso

1. Sono esclusi dal corso superiore di polizia tributaria gli ufficiali ai quali, durante la frequenza del corso, è irrogata una sanzione disciplinare di stato ovvero una sanzione disciplinare di corpo non inferiore alla consegna di rigore.
2. Il provvedimento è adottato, con propria determinazione, dal Comandante Generale della Guardia di finanza.
3. Gli ufficiali esclusi non possono partecipare ai successivi concorsi per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria.

Titolo IV Disposizioni varie

Art. 24 Titoli e brevetti

1. Agli ufficiali che hanno superato il corso superiore di polizia tributaria a norma dell'articolo 19, comma 3:
 - a) è conferito il titolo «Scuola di polizia tributaria» con autorizzazione a fregiarsi dello speciale distintivo approvato con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza;
 - b) è rilasciato uno speciale diploma a firma del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 25 Documentazione caratteristica

1. La documentazione caratteristica nei confronti dei frequentatori dei corsi è compilata in ossequio alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 26
Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° aprile 2004, n. 125, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 27 del presente regolamento.

Art. 27
Decorrenza

1. Le disposizioni del Titolo III si applicano a partire dal corso superiore che avrà inizio nell'anno accademico di entrata in vigore del presente regolamento. Per i corsi precedenti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Titolo III del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 26.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 febbraio 2015